

PENSIONI **e** **altro** **nel 2017**

**Aggiornamento
al 14/01/2017**



FUTUROPENSIONE****
esperti in previdenza e contribuzione

Legge di Bilancio 2017

È stata pubblicata, sul Supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, **la legge n. 232 dell'11/12/2016.**

La legge è vigente dal 1° gennaio 2017.



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Indennizzo commercianti in scadenza *entro dicembre 2016,*

ad oggi nessuna una proroga



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Per chi cessa un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto nel 2017, ad oggi, salvo possibili proroghe, non è più possibile richiedere la DIS-COLL.

La Legge n. 208/2015 la DIS-COLL l'ha prevista e finanziata solo in via sperimentale **per il 2015 e 2016** (*per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione*).



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Disoccupazione edile e indennità di mobilità spariscono dal panorama degli ammortizzatori sociali in caso di cessazione del rapporto di lavoro dal 31 dicembre 2016 (compreso) in poi.

Prestate molta attenzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se l'ultimo giorno di lavoro è stato il 31 dicembre 2016 esiste solo una prestazione economica da richiedere **che è la NASPI** (*per chi ha cessato entro il 30 dicembre 2016 – ultimo giorno 30 dicembre valgono ancora le norme sulla disoccupazione edile e l'eventuale mobilità*). Per il futuro è necessario ricordare che resta un altro importante ammortizzatore sociale che riguarda l'agricoltura (DSAGR) in particolare per gli avventizi agricoli (OTD) o per i salariati fissi. In presenza di contribuzione mista (agricoltura e lavoro extra-agricolo) **è necessario stabilire la prevalenza fra le due attività** per determinare i tempi di presentazione della NASPI (*68 giorni dalla cessazione*) o della DSAGR (*entro il 31 marzo dell'anno successivo alla fine del rapporto agricolo*). **Nel dubbio si consiglia sempre di presentare domanda di NASPI sarà poi l'INPS stabilire la prevalenza.**



Prepensionamento dei bancari

In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, il personale del credito ordinario che accede agli **assegni straordinari di sostegno al reddito** finalizzato all'accompagnamento **alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata** che cessano di lavorare entro il prossimo 30 novembre 2017, potrà permanere nel Fondo **sino ad un massimo di 7 anni contro i 5 anni previsti fino ad ora.**

Lo precisa il messaggio Inps 5100 del 16/12/2016 con il quale recepisce la norma contenuta nel decreto interministeriale n. 97220 del 23 settembre 2016.



**L'indice di rivalutazione
delle pensioni dal 2017
sarà pari a zero.**

**Importi uguali a quelli
2016.**



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

PREMI DI RISULTATO (Comma 160)

Dal 2017 conferma del regime fiscale degli incrementi di produttività (**imposta sostitutiva del 10%**) per somme che passano da **2.000** a **3.000 euro**.

Il limite di reddito dell'anno precedente per fruire della agevolazione passa da **50.000** a **80.000 euro**.

In caso di coinvolgimento paritetico del lavoratore il limite passa da **2.500** a **4.000 euro**.

WELFARE AZIENDALE (Commi 160-162)

I contributi versati alle forme di previdenza complementari, i contributi di assistenza sanitaria ed il valore delle azioni conferite al lavoratore, in sostituzione dei premi di risultato, non concorrono a formare reddito anche se eccedenti il valore massimo dei 5.164 euro.

Detrazione per lavoro dipendente

Art. 13 del TUIR

Reddito Complessivo	Importo teorico	Detrazione effettiva
Fino a 8.000	1.880 da rapportare al periodo di lavoro nell'anno	La detrazione non può essere inferiore a: <ul style="list-style-type: none">• 690 € per tutti• 1.380 € per i rapporti di lavoro a tempo determinato
Superiore a 8.000 Fino a 28.000	978 da rapportare al periodo di lavoro nell'anno	978 aumentata del prodotto di: $902 \times \frac{(28.000 - RC)}{20.000}$
Superiore a 28.000 Fino a 55.000	978 da rapportare al periodo di lavoro nell'anno	$\frac{55.000 - \text{Reddito Complessivo}}{27.000}$ <ul style="list-style-type: none">• se il risultato del rapporto è maggiore di zero si assume nelle prime 4 cifre decimali

Detrazione per pensione fino a 75 anni

Dal 2016

Reddito Complessivo	Importo teorico	Detrazione effettiva
Fino a 7.750	1.783 Rapporto al periodo di pensione nell'anno	La detrazione non può essere inferiore a 690 euro
Superiore a 7.750 Fino a 15.000	1.255 Rapporto al periodo di pensione nell'anno	1.255 aumentata del prodotto di 528 x $\frac{15.000 - \text{Reddito C.}}{7.250}$
Superiore a 15.000 Fino a 55.000	1.255 Rapporto al periodo di pensione nell'anno	$\frac{55.000 - \text{Reddito Compl.}}{40.000}$ • se il risultato del rapporto è maggiore di zero si assume nelle prime 4 cifre decimali

Detrazione per pensione oltre 75 anni

Dal 2016

Reddito Complessivo	Importo teorico	Detrazione effettiva
Fino a 8.000	1.880 Rapporto al periodo di pensione nell'anno	La detrazione non può essere inferiore a 713 euro
Superiore a 8.000 Fino a 15.000	1.297 Rapporto al periodo di pensione nell'anno	1.297 aumentata del prodotto di 583 x $\frac{(15.000 - \text{Reddito C.})}{7.000}$
Superiore a 15.000 Fino a 55.000	1.297 Rapporto al periodo di pensione nell'anno	$\frac{55.000 - \text{Reddito Compl.}}{40.000}$ • se il risultato del rapporto è maggiore di zero si assume nelle prime 4 cifre decimali

Detrazione per tutti i pensionati

(Comma 210)

Dal 2017

Reddito Complessivo	Importo teorico	Detrazione effettiva
Fino a 8.000	1.880 Rapporto al periodo di pensione nell'anno	La detrazione non può essere inferiore a 713 euro
Superiore a 8.000 Fino a 15.000	1.297 Rapporto al periodo di pensione nell'anno	1.297 aumentata del prodotto di 583 x (<u>15.000 - Reddito C.</u>) 7.000
Superiore a 15.000 Fino a 55.000	1.297 Rapporto al periodo di pensione nell'anno	<u>55.000 - Reddito Compl.</u> 40.000 • se il risultato del rapporto è maggiore di zero si assume nelle prime 4 cifre decimali

Pensioni vittime del dovere

(Comma 211)

Dal 2017

Vengono estesi gli stessi benefici previsti per le prestazioni alle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, e cioè la **totale esenzione ai fini fiscali** (*pensioni dirette e ai superstiti*).

Benefici fiscali reversibilità orfani

Le pensioni ai superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito dell'Ago e delle forme esclusive e sostitutive di tale regime, nonché nella gestione separata Inps, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito Irpef, **per la parte eccedente 1.000 euro.**



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

15

Comma 249

**La Legge di Bilancio incentiva
il lavoro da coltivatore diretto
con uno sgravio contributivo
per 4 anni per chi avvia
l'attività nel corso del 2017 ed
ha meno di 40 anni.**



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Per ogni nascita o adozione
nel 2017 competono € 800 in
unica soluzione erogati
dall'INPS, da richiedere al 7°
mese di gravidanza o all'atto
dell'adozione - **comma 353**



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

**I Ragazzi/e che compiranno 18
anni nel 2017** potranno
richiedere il **BONUS CULTURA**
bonus di 500 euro anche per
comprare dischi e dvd musicali.
*La card cultura è stata istituita con la
legge di stabilità 2016.*



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Abbassamento dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata

Dal 2017, per i lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata INPS che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, l'aliquota contributiva, è stabilita in misura pari al 25% (anziché il 27%).

Comma 165



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Aliquote Gestione separata INPS

Anno	Lavoratori autonomi con partita IVA in via esclusiva *	Collaboratori e figure assimilate senza partita IVA, ma iscritti in via esclusiva *	Già pensionati diretta o indiretta, o iscritti ad altre gestioni
2015	27,72%	30,72%	23,50%
2016	27,72%	31,72%	24%
2017	25,72%	32,72%	24%

* Comprensivo del 0,72% per la tutela malattia, maternità e ANF




FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Ripartizione onere contributivo

Tabella sintetica

Collaboratori




Versamento **eseguito**
dal **titolare** del rapporto
contributivo


1/3 Collaboratore

2/3 Committente

Professionisti



Versamento **tutto** a carico
del **soggetto**



Addebito del **4%** in fattura
a titolo di rivalsa



Tutela anche per le lavoratrici autonome

Tre mesi retribuiti di astensione dal lavoro per le vittime di violenza

Comma 241



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione



CONGEDO PER I NEO-PAPA'

**Il congedo obbligatorio
sarà di 2 giorni nel 2017
e di 4 nel 2018**

**Da usufruire entro i 5 mesi dalla nascita o
dall'entrata in famiglia in caso di adozione**

comma 354



ESODATI

**Nella legge di stabilità è
presente anche l'8°
Salvaguardia.**

vedi pacchetto formativo specifico



Lavori usuranti

**Nella legge di stabilità
sono presenti nuove
disposizioni.**

vedi pacchetto formativo specifico



**Penalizzazione per chi non ha 62
anni di età – comma 194**

(Abolizione penalizzazioni)

**Dal 1/1/2018 la penalizzazione
del 2% - 1% non sarà più
applicata sulle pensioni
anticipate**

OPZIONE DONNA

Diritto anche per le lavoratrici dipendenti nate nell'ultimo trimestre del 1958 e le lavoratrici autonome nate nell'ultimo trimestre del 1957 potranno fruire dell'opzione donna a condizione di aver maturato i 35 anni di contributi effettivi entro il 31/12/2015.

Comma 222



VEDI TABELLA

OPZIONE DONNA

LAVORATRICI SETTORE	Età al 31/12/2015	NATE entro il	MATURAZIONE DEI 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA
PRIVATO e PUBBLICO	57	31.12.1958	31.12.2015
AUTONOMO e ctr. mista	58	31.12.1957	31.12.2015
Scuola statale	57	31.12.1958	31.12.2015

**Poi si aggiungono 7 mesi di speranza di vita
e la finestra: 12 o 18 mesi, per la Scuola
finestra 1/9 di ogni anno**



A.PE - PENSIONE

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica in 3 forme:

- **APE VOLONTARIA**
- **APE SOCIALE**
- **APE AZIENDALE**

Comma 166

In via sperimentale dal 1/5/2017 al 31/12/2018



A.PE - PENSIONE

L'APE può essere richiesto dagli iscritti:

- ***all'AGO***
- ***alle forme sostitutive***
- ***alle forme esclusive***
- ***alla Gestione separata INPS.***

I DIVERSI FONDI



lavoro	settore	lavoratori	fondo o gestione	data modifica	forma assicurativa	
DIPENDENTE	Pubblico	ex CPDEL	INPDAP		ESCLUSIVA AGO	
		ex CPI				
		ex CPS				
		ex CPUG				
		STATO Ministeri, Scuola, Amministrazioni statali	CPdS dentro l'INPDAP			
		Dazio	Imposte consumo (INPS)			
	Privato	Poste	IPOST		1.4.2000	SOSTITUTIVA PRIVATIZZATA
		Ferrovie	Fondo speciale INPS			
		Giornalisti	INPGI		SOSTITUTIVA	
		Spettacolo	ENPALS		SOSTITUTIVA	
		Navigazione aerea	Fondo Volo			
		Servizi di telefonia	Telefonici	1.1.1997		AGO con EVIDENZA CONTABILE SEPARATA
		Pubblico servizio trasporto	Autoferrotranvieri	1.1.1996		
		Aziende elettriche	Elettrici	1.1.1997		
		Dirigenti aziende industriali	Dirigenti	1.1.2003		
		Industria, artigianato. Credito e assicurazione, commercio e servizi	FPLD		AGO	
	Ministri del culto	Clero		INTEGRATIVA		
	Aziende del Gas	FPLD + Fondo Gas				
	Miniere e cave	FPLD + Minatori				
AUTONOMO	Parasubordinati	Gestione separata		GESTIONI SPECIALI AGO		
	Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale	Gest. CD/CM				
	Commercianti	Gest. COM				
	Artigiani	Gest. ART				
	Liberi professionisti con obbligo di iscrizione all'albo	Casse professionali		ALTERNATIVA AGO		



A.PE - PENSIONE

In caso di morte l'assicurazione attivata sull'APE paga il debito residuo e l'eventuale reversibilità non subisce decurtazioni – non ci sono ipoteche.



A.PE - PENSIONE

L'INPS, verificato il possesso dei requisiti certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.



A.PE - PENSIONE

All'età della pensione di vecchiaia con le norme Fornero, l'INPS erogherà la pensione normale al netto della rata di ammortamento per 20 anni (inclusiva di restituzione capitale, interessi ed assicurazione premorienza).

Sarà consentito **estinguere il debito** anche prima dei 20 anni senza spese aggiuntive.



A.PE - PENSIONE

Per i dipendenti pubblici, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio inizieranno a decorrere dal raggiungimento della pensione secondo le regole Fornero e non da quella dell'accesso all'Ape.

Non si godrà di alcuna anticipazione del Trattamento di fine servizio rispetto alla data di pensionamento determinata con le regole Monti/Fornero.



A.PE - PENSIONE

Un decreto stabilirà le modalità di accesso al beneficio

Le modalità di attuazione della misura saranno comunque disciplinate da un decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità.

Sull'APE pensione non è previsto il pagamento della 13^o mensilità



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

A.PE VOLONTARIA

Comma 167





A.PE VOLONTARIA

Potranno accedere i lavoratori dipendenti pubblici e privati, artigiani, commercianti, coltivatori diretti e lavoratori iscritti alla gestione separata INPS.



A.PE - VOLONTARIA

- Età anagrafica minima di 63 anni e maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi (per l'APE sociale è sufficiente il requisito dei 63 anni).

- Requisito contributivo minimo pari almeno a 20 anni.

Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di pensione



A.PE - VOLONTARIA

- Il richiedente deve presentare la domanda di APE e la domanda della pensione di vecchiaia (*da liquidare all'età prestabilita*), **le domande non sono revocabili.**
- E' previsto un termine di recesso di 14 giorni.



A.PE - VOLONTARIA

Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.

I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare con il Governo.



A.PE VOLONTARIA

La pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, **a 1,4 volte il trattamento minimo INPS (€ 702,65 mensili).**



A.PE VOLONTARIA

La durata minima dell'APE è di sei mesi.

L'entità minima e massima di APE richiedibile sono stabilite dal DM di prossima pubblicazione.



A.PE VOLONTARIA

L'erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data di perfezionamento dei requisiti.

L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata.



A.PE VOLONTARIA

Raggiunti i requisiti per la pensione, l'Inps applicherà automaticamente, per la restituzione delle rate del prestito (ventennale), un costo sulla pensione, che sarà mediamente pari al 4,6%- 4,7% (?) per ogni anno di anticipo.



A.PE VOLONTARIA

Le somme APE erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, **un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50% dell'importo pari ad 1/20 degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.** Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

A.P.E. SOCIALE

Comma 179



A.PE SOCIALE

E' necessario avere 63 anni di età

**APE SOCIALE NON RIDUCE LA
FUTURAPENSIONE**



A.PE SOCIALE

Qualora dal **monitoraggio delle domande** presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, **la decorrenza dell'indennità è differita**, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti, individuati con prossimo DM e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.



A.PE SOCIALE

La concessione è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. L'indennità è erogata mensilmente su 12 mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione.

L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.



A.PE SOCIALE

Verrà tassata come se fosse un reddito da lavoro dipendente.

Per chi supera l'importo di € 1.500 può attivare il meccanismo delle A.PE VOLONTARIA pagando un costo sulla parte eccedente € 1.500.



A.PE SOCIALE

E' necessaria la cessazione di qualsiasi attività dipendente e autonoma. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.



A.PE SOCIALE

L'indennità non sarà
compatibile con i trattamenti di
sostegno al reddito connessi allo
stato di disoccupazione
involontaria (NASPI e ASDI e
l'indennizzo per la cessazione
dell'attività commerciale).

A.PE SOCIALE

(Comma 184)

Per i **dipendenti pubblici** che accederanno a **pensione** attraverso il meccanismo dall'**A.Pe. Sociale** è però previsto che i tempi di attesa per la liquidazione del TFS/TFR (**24 mesi + 90 giorni**) iniziano a decorrere dal momento in cui avrebbero maturato il **diritto in base alle norme generali.**



A.PE SOCIALE

**Età 63 anni e almeno 30 anni di
contributi:**

**in stato di disoccupazione a seguito di cessazione
del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o
risoluzione consensuale nell'ambito della
procedura di cui all'art. 7 della L. n. 604/66 (*aziende
con più di 15 dipendenti*), e che abbiano concluso
integralmente la prestazione per la disoccupazione
loro spettante da almeno tre mesi**



A.PE SOCIALE

**Età 63 anni e almeno 30 anni di
contributi per:**

**i lavoratori con invalidità
civile pari o superiore al 74%.**



A.PE SOCIALE

**Età 63 anni e almeno 30 anni di
contributi per chi:**

- assiste al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di 1° grado (esempio il figlio o il genitore)) convivente con handicap in situazione di gravità (legge 104/92)**



A.PE SOCIALE

Età 63 anni e almeno 36 anni di contributi per:

- **i lavoratori dipendenti che svolgono una o più delle professioni di cui all'allegato C da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo**

Allegato C



A.PE SOCIALE

Lavori FATICOSI – allegato C

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici**
- B. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni**
- C. Conciatori di pelli e di pellicce**
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante**
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion**
- F. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni**
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza**
- H. Insegnanti della Scuola dell'infanzia ed Educatori degli asili nido**
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati**
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia**
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti**

A.PE Sociale -destinatari - schema

**A.PE
Sociale**

Lavoratori occupati in **lavori faticosi** (63 anni e 36 anni di contributi)

Invalidi civili **dal 74% in su** (63 anni e 30 anni di contributi)

Lavoratori che assistono disabili da almeno sei mesi (**coniuge o parenti 1° grado conviventi**) - con 63 anni e 30 anni di contributi

Disoccupati: per licenziamento anche collettivo, dimessi per giusta causa o con risoluzione consensuale e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi (**63 anni e 30 anni di contributi**)



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

A.P.E. AZIENDALE

COMMA 172



A.PE - AZIENDALE

I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli art. 26 e 27 del D.lgs n. 148/2015, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo.... →



A.PE - AZIENDALE

..... versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato *ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 184/97.* →



A.PE - AZIENDALE

Testo articolo 7 del D.lgs n. 184/97 Art. 7

Modalità di determinazione della contribuzione

1. L'importo del contributo volontario e' pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda.
2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto - legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di proscutori volontari non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma 2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo e' ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a quelli indicati nel presente comma.
4. Per i proscutori volontari autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
5. Le retribuzioni sulle quali e' calcolato l'importo del contributo volontario sono rivalutate annualmente con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente.
6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, puo' ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo e' calcolato sulla base della media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo del contributo e' commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata.
8. Gli assicurati, ai quali e' stata assegnata anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe, vigente protempore, hanno facolta' di richiedere, entro un anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione corrispondente a quella media, percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.



A.PE - AZIENDALE

La procedura è simile all'APE VOLONTARIA.

L'Ape d'impresa sarà possibile per i lavoratori in esubero a seguito di procedure di ristrutturazione dell'azienda.

In questi casi una quota del prestito sarà coperta dai contributi a carico del datore di lavoro, degli enti bilaterali o dei fondi di solidarietà: le penalizzazioni risulteranno così più basse.

Ape part-time

L'Ape d'impresa può essere richiesta anche per integrare una riduzione dell'orario di lavoro, anziché un'uscita anticipata: in questo caso si parla di Ape part time.

Anche in questa ipotesi le penalizzazioni saranno più basse, perché l'assegno servirà ad integrare solo la metà dello stipendio e non la totale assenza di reddito.

La R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) (Commi 188-191)

Potrebbe avere due opzioni:

- ottenere un capitale che potrebbe essere utilizzato per ridurre o azzerare il “prestito” A.Pe.**
- ottenere una rendita integrativa della pensione;**
- ma a quali condizioni?**



FUTUROPENSIONE

esperti in previdenza e contribuzione

66

La R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) (Comma 192)

Per i **dipendenti pubblici** che accederanno a **pensione** attraverso il meccanismo dalla **R.I.T.A.** è però previsto che i tempi di attesa per la liquidazione del TFS/TFR (**24 mesi + 90 giorni**) iniziano a decorrere dal momento in cui avrebbero maturato il **diritto in base alle norme generali.**



LAVORATORI PRECOCI

(comma 199)

**Dal 1/5/2017 uomini e donne
diritto alla pensione anticipata
con almeno 41 anni di
contribuzione – 2132 settimane
(fino al 31/12/2018) Se.. **

Dal 2019 si applica la speranza di vita
comma 200



LAVORATORI PRECOCI

Al comma 202 è previsto un decreto da adottare entro 60 giorni con limitazione di spesa per i criteri di applicazione.



LAVORATORI PRECOCI

Con 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo (*lavoro dipendente e autonomo*) precedenti il compimento del 19° anno di età.

Alle seguenti condizioni





LAVORATORI PRECOCI

Essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. 15/7/66, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi



LAVORATORI PRECOCI

**i lavoratori con invalidità
civile pari o superiore al
74%.**



LAVORATORI PRECOCI

per chi assiste al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di 1° grado convivente (*figlio o genitore*) con handicap in situazione di gravità ai sensi dell' art. 3 c. 3 della legge 104/92.



LAVORATORI PRECOCI

**Posedere i requisiti
dei lavoratori usuranti
del D.lgs n. 67/2011.**

destinatari - art. 1

Le tipologie
dei
lavoratori
con attività
usuranti

Lavoratori occupati in
**attività particolarmente
usuranti (DM 19.5.1999)**

Lavoratori **notturni**

Lavoratori addetti alla
"linea catena"

Conducenti di veicoli , con
capienza complessiva non
inferiore a 9 posti, adibiti a
**servizio pubblico di trasporto
collettivo di persone**

Lavorazioni particolarmente usuranti

- ✓ **lavori in galleria, cava o miniera:** mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- ✓ **lavori nelle cave:** mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- ✓ **lavori nelle gallerie:** mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- ✓ **lavori in cassoni ad aria compressa;**
- ✓ **lavori svolti dai palombari;**

Lavorazioni particolarmente usuranti

- ✓ **lavori ad alte temperature:** mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione (es. addetti alle fonderie di 2^a fusione, non comandata a distanza, refrattaristi, addetti ad operazioni di colata manuale)
- ✓ **lavorazione del vetro cavo:** mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- ✓ **lavori espletati in spazi ristretti,** con carattere di prevalenza e continuità (attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture)
- ✓ **lavori di asportazione dell'amianto:** mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità



LAVORATORI PRECOCI

Lavoratori dipendenti che svolgono, al momento del pensionamento, una o più delle professioni di cui all'allegato C **da almeno 6 anni in via continuativa, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente **difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo****

Allegato C



LAVORATORI PRECOCI

Lavori **FATICOSI** – allegato C

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici**
- B. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni**
- C. Conciatori di pelli e di pellicce**
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante**
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion**
- F. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni**
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza**
- H. Insegnanti della Scuola dell'infanzia ed Educatori degli asili nido**
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati**
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia**
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti**

LAVORATORI PRECOCI

Per chi accede a pensione con il requisito della precocità il trattamento pensionistico **non è cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo** per il periodo corrispondente all'anticipo usufruito.

LAVORATORI PRECOCI

Il beneficio dell'anticipo **non è cumulabile con altre maggiorazioni legate all'attività lavorativa**, ferma restando la maggiorazione degli invalidi oltre il 74% e dei sordomuti.

PRECOCI -destinatari - schema

Lavoratori precoci con 41 anni di ctr
(con 52 settimane di lavoro effettivo ante 19° anno)

Lavoratori in attività usuranti

D.lgs n. 67/2011

Lavoratori occupati in **lavori faticosi**

Invalidi civili **dal 74% in su**

Lavoratori che assistono disabili da almeno sei mesi (**coniuge o parenti 1° grado conviventi**) ai sensi legge 104/92

Disoccupati: per licenziamento anche collettivo, dimessi per giusta causa o con risoluzione consensuale e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi

FUTURO PENSIONE

esperti in previdenza e contribuzione



Tabella Ufficio Parlamentare

Categorie di soggetti / lavoratori	APE sociale per dipendenti, autonomi e parasubordinati	Accesso anticipato per i lavoratori precoci dipendenti, autonomi e parasubordinati ⁽²⁾	Accesso anticipato per i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati addetti ad attività usuranti ⁽³⁾
	Sperimentale per biennio 2017-18	Strutturale dal 2017	Strutturale dal 2017
	Maggiori spese: 300 mln nel 2017 609 mln nel 2018 647 mln nel 2019	Maggiori spese: 360 mln nel 2017 550 mln nel 2018 570 mln nel 2019	Maggiori spese: 85 mln nel 2017 86 mln nel 2018 125 mln nel 2019
1) Disoccupati che da almeno 3 mesi abbiano esaurito la prestazione per disoccupazione loro spettante NB: la disoccupazione deve derivare da licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 30 di anzianità Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese ⁽¹⁾	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Si riceve l'intero importo della pensione	
2) Lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado con disabilità grave	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 30 di anzianità Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Si riceve l'intero importo della pensione	
3) Lavoratori affetti da riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74 per cento	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 30 di anzianità Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Si riceve l'intero importo della pensione	
4) Lavoratori dipendenti che da almeno 6 anni svolgono in maniera continuativa le professioni difficili e rischiose (indicate per macrocategorie nell'allegato C del DDL di bilancio)	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 36 di anzianità Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Si riceve l'intero importo della pensione	
5) Lavoratori dipendenti addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti (indicati nel D.Lgs. 67/2011, art. 1, commi 1-3, e modificati dal DDL di bilancio) ⁽⁴⁾		Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Si riceve l'intero importo della pensione Anche tenendo conto delle modifiche per quanto attiene al requisito di durata disposte dal DDL di bilancio (si veda cella accanto a destra)	Per favorire pensionamento degli usurati: Non valgono più le decorrenze ("finestre mobili") Diviene più facile soddisfare il requisito di durata dell'attività usurante: almeno 7 anni degli ultimi 10 almeno metà vita lavorativa Il pensionamento è possibile con (art. 1 del D.Lgs. 67/2011): 35 anni di anzianità 61 anni e 7 mesi di età quota (età+anzianità) pari a 97,6 ⁽⁴⁾

(1) Si decade dall'indennità al compimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro/anno e di redditi da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro/anno. – (2) Sono definiti precoci i lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione effettiva precedenti il raggiungimento del 19° anno di età. – (3) Sono ritenute usuranti solo le tipologie di attività da lavoro dipendente elencate nel D.Lgs. 67/2011 (art. 1, c. 1-3). Nella legislazione vigente tali attività devono essere state svolte per una durata di almeno 7 anni negli ultimi 10 (incluso l'ultimo) per pensioni decorrenti nel 2017 e per almeno la metà della vita lavorativa per pensioni con decorrenza successiva. – (4) L'età e la quota sono più elevate di un anno per chi va in pensione come lavoratore autonomo o parasubordinato, ricongiungendo/cumulando periodi di carriera da lavoro dipendente usurante. Età e quota sono altresì agganciate alla progressione di vita attesa, ma solo a decorrenza dal 1° gennaio 2027.

Tabella Ufficio Parlamentare



FUTURO PENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Categorie di soggetti / lavoratori	APE sociale per dipendenti, autonomi e parasubordinati	Accesso anticipato per i lavoratori precoci dipendenti, autonomi e parasubordinati ⁽²⁾	Ottava salvaguardia (valgono i requisiti pre riforma "Fornero") (3) Sono salvaguardati:
	Sperimentale per biennio 2017-18	Strutturale dal 2017	
	Maggiori spese: 300 mln nel 2017 609 mln nel 2018 647 mln nel 2019	Maggiori spese: 360 mln nel 2017 550 mln nel 2018 570 mln nel 2019	Maggiori spese: 134 mln nel 2017 295 mln nel 2018 346 mln nel 2019
1) Disoccupati che da almeno 3 mesi abbiano esaurito la prestazione per disoccupazione loro spettante	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 30 di anzianità	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età	11.000 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile o con accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 oppure, anche in mancanza di accordi, collocati in mobilità o in trattamento speciale edile da aziende fallite o interessate dall'attivazione di procedure fallimentari <u>purché:</u> siano cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2014 e perfezionino, anche con contributi volontari, i requisiti di pensionamento (qui significa il diritto non e la decorrenza) pre riforma "Fornero" entro 36 mesi dalla fine del trattamento di mobilità o del trattamento speciale edile – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati 9.200 lavoratori già autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 4 dicembre 2011 e che perfezionano i requisiti di decorrenza pre riforma "Fornero" entro 7 anni dall'entrata in vigore della stessa (6 gennaio 2019), purché abbiano almeno un contributo volontario accreditato/accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 e non abbiano svolto dopo il 4 dicembre 2011 attività riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati e pubblici, autonomi e parasubordinati 1.200 lavoratori già autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 4 dicembre 2011 e che perfezionano i requisiti di decorrenza pre riforma "Fornero" entro 6 anni dall'entrata in vigore della stessa (6 gennaio 2018), purché abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2007 - 30 novembre 2013 e al 30 novembre 2013 non svolgano attività riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati e pubblici, autonomi e parasubordinati 7.800 lavoratori cessati da lavoro entro il 30 giugno 2012, ovvero tra il 30 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012, ovvero per risoluzione unilaterale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, purché non riacquistati a tempo indeterminato e purché perfezionino i requisiti di decorrenza pre riforma "Fornero" entro 7 anni dall'entrata in vigore della stessa (6 gennaio 2019) ⁽⁴⁾ – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati e pubblici e parasubordinati 800 lavoratori con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non riacquistati a tempo indeterminato, purché perfezionino i requisiti di decorrenza pre riforma "Fornero" entro 6 anni dall'entrata in vigore della stessa (6 gennaio 2018). Sono esclusi i lavoratori del settore agricolo e gli stagionali – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati e pubblici
NB: la disoccupazione deve derivare da licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale	Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese ⁽¹⁾	Si riceve l'intero importo della pensione	
2) Lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado con disabilità grave	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 30 di anzianità	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età	700 lavoratori che nel 2011 si trovavano in congedo per assistere figli con disabilità grave e che perfezionano i requisiti di decorrenza pre riforma "Fornero" entro 7 anni dall'entrata in vigore della stessa (6 gennaio 2019) – Platea teorica: lavoratori dipendenti privati e pubblici e parasubordinati
	Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese	Si riceve l'intero importo della pensione	

(1) Si decade dall'indennità al compimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro/anno e di redditi da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro/anno. –
(2) Sono definiti precoci i lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione effettiva precedenti il raggiungimento del 19° anno di età. – (3) Nel biennio 2017-18, il pensionamento di vecchiaia è possibile con 65 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti pubbliche; per le lavoratrici dipendenti private il requisito di età è di 61 anni e 5 mesi nel 2017 e 61 anni e 10 mesi nel 2018. A seconda dei casi (regime retributivo/misto o contributivo) concorrono anche vincoli di anzianità contributiva e di importo minimo dell'assegno. Il pensionamento è possibile anche con le cosiddette "quote": almeno 35 anni di anzianità contributiva, 61 anni e 7 mesi e una quota (somma di anzianità e età) pari a 97,6 per i lavoratori dipendenti; per gli autonomi il vincolo di età e di quota è più alto di un anno. Il pensionamento è altresì possibile compiuti i 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età (a seconda se il regime è retributivo/misto o contributivo, ci sono differenze nelle modalità di computo degli anni di anzianità). Dal 2019 il requisito di età e quello di quota sono agganciati alla dinamica della vita attesa. Le regole di pensionamento pre riforma "Fornero" comprendono le cosiddette finestre "mobili" (le decorrenze). – (4) Si tratta dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 194, lettere b), c) e d) della L. 147/2013: i lavoratori il cui contratto è stato risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

**NUOVO CUMULO
GRATUITO**
**per la pensione di
vecchiaia e anticipata**
commi 195/198



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione
85

NUOVO CUMULO (Comma 195)

Dal 1/1/2017

Si prevede di modificare la legge n. 228/2012 nel senso di prevedere anche l'accesso alla pensione anticipata (solo comma 10), includendo anche le Casse professionali, nonché consentire il cumulo anche con un diritto autonomo.

Quindi liquidazione in pro quota con le regole applicabili in ciascuna gestione.

Resta esclusa solo la Fondazione ENASARCO



NUOVO CUMULO

COMPRESI I LIBERI PROFESSIONISTI

La nuova formulazione

Al c. 1, let. a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, »
sono inserite le seguenti: « nonché agli enti di previdenza di cui al D.Lgs 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs 10 febbraio 1996, n. 103, ».

Poiché non è previsto il cumulo parziale, non sarà possibile escludere tali casse dall'esercizio del cumulo.




NUOVO CUMULO


Per effetto della modifica del comma 195 all'art. 1 comma 239, della legge 228/2012, **viene esteso l'esercizio del cumulo anche a coloro i quali abbiano già maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico (la precedente disciplina tale condizione precludeva il cumulo dei periodi assicurativi).**

Resta preclusa la possibilità di cumulo a coloro i quali sono già titolari di pensione.

Nuovo cumulo - schema



Nuovo cumulo - schema quali pensioni



Escluso l'assegno di invalidità e la pensione supplementare

La pensione anticipata

Le prime 1820
senza DS/malattia

Anni	UOMINI	DONNE
2017- 2018	42 anni e 10 mesi (2227)	41 anni e 10 mesi (2175)
2019 - 2020	43 anni e 3 mesi (2249)	42 anni e 3 mesi (2197)
2021 - 2022	43 anni e 6 mesi (2262)	42 anni e 6 mesi (2210)
2023 - 2024	43 anni e 8 mesi (2270)	42 anni e 8 mesi (2218)
2025 -2026	44 anni (2288)	43 anni (2236)

La tabella contiene già l'aumento con gli indici di speranza di vita

I valori fra parentesi sono le settimane per diritto



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Requisiti per la vecchiaia

ANNO	Uomini del settore pubblico e privato Donne del settore pubblico	Donne del settore privato	Donne iscritte alle Gestioni Speciali e Gestione Separata
2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi

Per le donne e solo per l'anno 2017, in presenza di forme pensionistiche con limiti d'età differenziati, viene applicato il requisito d'età più elevato. **A partire dal 2018 non occorre effettuare alcun confronto in quanto i requisiti anagrafici saranno allineati per tutte le casse e per tutti gli iscritti.**

NUOVO CUMULO

La legge non modifica le modalità di accesso **alle pensioni di inabilità e ai superstiti**, secondo le quali i requisiti vanno verificati nell'ultima cassa di iscrizione.

Nel caso di ultima iscrizione in una cassa dei liberi professionisti occorre verificare i requisiti ivi previsti.



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

NUOVO CUMULO

Chi sta pagando ratealmente la ricongiunzione (solo legge 29/79 e non legge 45/90) ha **1 anno di tempo per revocarla, con esclusione se già titolare di pensione.**

La domanda di pensione in totalizzazione (con **D.lgs n. 42/2006**), presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico con il cumulo.



FUTURO PENSIONE

esperti in previdenza e contribuzione

NUOVO CUMULO

Il recesso deve essere esercitato a domanda **entro il termine massimo del 31.12.2017**, a condizione di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio del cumulo.

Il recesso comporta la restituzione degli importi pagati a titolo di onere di ricongiunzione **in quattro rate** annuali decorrenti dall'anno successivo alla data dalla domanda. Alle rate restituite non viene applicato alcun interesse.



NUOVO CUMULO

Per i **dipendenti pubblici** che accederanno a **pensione anticipata** attraverso il cumulo è però previsto che i tempi di attesa per la liquidazione **del TFS/TFR (12 mesi + 90 giorni)** iniziano a decorrere dal compimento dell'**età prevista per la vecchiaia**.



DISCIPLINE A CONFRONTO

I confronti e le caratteristiche	TOTALIZZAZIONE D. Lgs. n. 42/2006 VOTOT	CUMULO LEGGE di stabilità 2017 VOCUM
CONDIZIONI	Non essere titolare di trattamento pensionistico, compreso l'assegno di invalidità INPS	Non essere titolare di trattamento pensionistico, compreso l'assegno di invalidità INPS
DESTINATARI	Assicurati al 31/12/1995; Assicurati dal 1996	Assicurati al 31/12/1995; Assicurati dal 1996
GESTIONI COINVOLTE	AGO; Forme sostitutive/esclusive; GSLA; Gestione Separata; Casse professionali Esclusa ENASARCO	AGO; Forme sostitutive/esclusive; GSLA; Gestione Separata; Casse professionali Esclusa ENASARCO
PRESTAZIONI	Vecchiaia; Anzianità; Inabilità; Superstiti	Vecchiaia; Anticipata; Inabilità; Superstiti
SISTEMA DI CALCOLO	Contributivo Retributivo/misto	Retributivo/misto/contributivo
PRESTAZIONI ACCESSORIE	Maggiorazioni sociali, trattamento famiglia	Trattamento minimo , maggiorazioni sociali, trattamento famiglia
Maggiorazione ante 18 anno di età	Pari al 50% del contribuzione versata prima del 18° anno per sistema di calcolo contributivo, per anticipata e non per vecchiaia	Nessuna maggiorazione in presenza di sistema retributivo e misto, si per i destinatari del contributivo in presenza di pensione anticipata

DISCIPLINE A CONFRONTO

	TOTALIZZAZIONE D. Lgs. n. 42/2006 VOTOT	CUMULO LEGGE di stabilità 2017 VOCUM
Maggiorazioni invalidi 75% e sordomuti – articolo 80	Compete	Compete.
Ricongiunzione con legge 29/79 e Legge 45/90	Non è possibile totalizzare se ricongiunzione accettata dopo il 3 marzo 2006, anche con onere zero	Nessun limite
Sistema di calcolo	E' possibile passare da un sistema di calcolo retributivo/misto ad un calcolo esclusivamente contributivo	Non è possibile scegliere il miglior favore
Contribuzione figurativa	Non è possibile utilizzare la DSOR, ASPI e NASPI, malattia/infortunio dove non è presente la quota di integrazione Ditta	Non esiste la limitazione prevista per la VOTOT




**Per i lavoratori non vedenti
è previsto un miglioramento
delle quote di trattamento
pensionistico calcolate con
il sistema contributivo.**

**Maggiorazione del
coefficiente di calcolo**

QUATTORDICESIMA PER I PENSIONATI

ETA' ALMENO 64 ANNI

Aumenti dal 2017



Comma 187



FUTUROPENSIONE
esperti in previdenza e contribuzione

Tabella importi completi e differenziali per pensioni da lavoro dipendente - per l'anno 2017

Anzianità da lavoro dipendente	Importo "una tantum"	Limite di reddito annuo per importo completo	Limite di reddito massimo per quota differenziale
Fino a 15	€ 437	€ 9.786,86	€ 10.223,86
Oltre 15 e fino a 25	€ 546	€ 9.786,86	€ 10.332,86
Oltre 25	€ 655	€ 9.786,86	€ 10.441,86

Tabella importi completi e differenziali per pensioni in Gest. autonoma per l'anno 2017

Anzianità da lavoro	Importo "una tantum"	Limite di reddito annuo per importo completo	Limite di reddito massimo per quota differenziale
Fino a 18	€ 437	€ 9.786,92	€ 10.223,86
Oltre 18 e fino a 28	€ 546	€ 9.786,92	€ 10.332,86
Oltre 28	€ 655	€ 9.786,92	€ 10.441,86

QUATTORDICESIMA
ETA' ALMENO 64 ANNI

**Nuovi diritti se la pensione o le
pensioni personali non superano**

€ 1.003,78 mensili
(2 volte il TM INPS)

Comma 187



Tabella importi completi e differenziali per pensioni da lavoro dipendente per l'anno 2017

Anzianità da lavoro dipendente	Importo "una tantum"	Limite di reddito annuo per importo completo	Limite di reddito massimo per quota differenziale
Fino a 15	€ 336	Fra € 9.786,86 e € 13.049,14	€ 13.385,14
Oltre 15 e fino a 25	€ 420	Fra € 9.786,86 e € 13.049,14	€ 13.469,14
Oltre 25	€ 504	Fra € 9.786,86 e € 13.049,14	€ 13.553,14

Tabella importi completi e differenziali per pensioni in Gest. autonoma per l'anno 2017

Anzianità da lavoro	Importo "una tantum"	Limite di reddito annuo per importo completo	Limite di reddito massimo per quota differenziale
Fino a 18	€ 336	Fra € 9.786,86 e € 13.049,14	€ 13.385,14
Oltre 18 e fino a 28	€ 420	Fra € 9.786,86 e € 13.049,14	€ 13.469,14
Oltre 28	€ 504	Fra € 9.786,86 e € 13.049,14	€ 13.553,14